

Controversie di modesta entità - Bulgaria

INDICE

- 1 [Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità](#)
 - 1.1 [Ambito di applicazione, limiti di valore](#)
 - 1.2 [Applicazione del procedimento](#)
 - 1.3 [Moduli](#)
 - 1.4 [Rappresentanza da parte di un avvocato](#)
 - 1.5 [Norme relative all'assunzione di prove](#)
 - 1.6 [Procedura scritta](#)
 - 1.7 [Contenuto della decisione](#)
 - 1.8 [Rimborso delle spese](#)
 - 1.9 [Possibilità d'impugnazione](#)



1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede la possibilità di intraprendere un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità. A partire dal 1° gennaio 2009, gli organi giurisdizionali bulgari applicano il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tali procedimenti vengono esaminati dai tribunali circondariali, mentre le questioni che non sono espressamente regolate dal regolamento (CE) n. 861/2007 sono regolate dalle disposizioni generali del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.2 Applicazione del procedimento

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.3 Moduli

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.6 Procedura scritta

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.7 Contenuto della decisione

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.8 Rimborso delle spese

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

1.9 Possibilità d'impugnazione

Il codice di procedura civile bulgaro non prevede un procedimento speciale in materia di controversie di modesta entità.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 11/07/2017